



Stage Stretta contro gli abusi

Nuovi paletti per le esperienze non curriculari: non potranno durare più di 6 mesi entro un anno dalla laurea. Esclusi i percorsi di inserimento di disoccupati e soggetti deboli

DI LISA RUSTICO

Maglie più strette per l'utilizzo degli stage. È questa una delle novità introdotte dalla manovra che il governo ha approvato ad agosto per sostenere la qualità del lavoro e l'occupazione dei giovani. Due sono i principali cambiamenti: primo, i " tirocini formativi e di orientamento " non possono durare più di sei mesi, comprese le proroghe. Secondo, i tirocini possono essere promossi soltanto in favore di neo-diplomati e neo-laureati entro e non oltre un anno dal conseguimento del titolo di studio. L'articolo 11 del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 si occupa espressamente dell'abuso degli stage utilizzati per ingaggiare i giovani all'ingresso nel mondo del lavoro. I nuovi paletti fissati dal governo interessano cioè solo gli stage " non curriculari ", quelli slegati dai percorsi scolastici e universitari. Sono quindi esclusi i " tirocini curriculari ", vale a dire le esperienze di " alternanza formazione-lavoro " che formano parte integrante dei piani di studio di allievi e studenti iscritti a percorsi formali di istruzione e formazione. Del resto, come ha recentemente chiarito la Circolare Ministeriale n. 24/2011, le novità della manovra non toccano nemmeno i " tirocini per l'inserimento e il reinserimento " dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità. Né cambiano le regole per i soggetti più svantaggiati del mercato del lavoro: un disabile,

un rifugiato, un immigrato che abbia perso il lavoro. In altre parole, le novità interessano lo " stage " inteso come esperienza per l'orientamento e la formazione dei giovani che, dopo aver lasciato i banchi di scuola e dell'università, si avvicinano al mondo

del lavoro, e, per conoscerlo, hanno bisogno di essere orientati e accompagnati in percorsi formativi. La manovra interviene proprio per ricondurre gli stage a tale obiettivo, quello originario, che, troppo spesso, è stato trascurato o ignorato. Denunciati da tempo nel nostro Paese, infatti, l'utilizzo scorretto e l'abuso dei tirocini coinvolgono giovani (ma anche adulti) in esperienze lavorative etichettate come " stage ", ma reiterate nel tempo, senza formazione né orientamento, ricompensate con cifre pari a uno stipendio o quasi senza che questo si accompagni alle garanzie e alle tutele proprie di un contratto di lavoro. Una piaga a cui la manovra tenta di offrire una parziale risposta, fissando dei livelli essenziali di tutela nel tentativo, in ultima istanza, di proteggere i giovani. Del resto, limitando la possibilità di utilizzare gli stage, il nuovo quadro di regole valorizza, seppur indirettamente, l'apprendistato, quale contratto - per eccellenza - per l'occupazione e la formazione dei giovani. Ed era stato proprio in occasione dell'accordo per il rilancio dell'apprendistato che Regioni e parti sociali avevano invocato una ridefinizione delle regole sugli stage. Regioni che, nel rispetto dei nuovi livelli essenziali di tutela posti dallo Stato, conservano la competenza a regolamentare la materia dei tirocini formativi. È ora in mano ad esse, ma anche alle parti sociali e alle imprese, la responsabilità di attuare politiche attive per la formazione e l'orientamento all'ingresso nel mercato del lavoro. Ma è pur vero che, anche dopo la manovra, resteranno i giovani gli unici a poter rifiutare e denunciare offerte di stage o contratti di lavoro contro le regole previste dalla legge.



La norma

Art.11 Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini

1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento (del relativo titolo) di studio.

2. In assenza di (specifiche regolamentazioni) regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione.

Le Regioni

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Toscana e la provincia di Bolzano hanno una normativa compiuta in materia di tirocini formativi.

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Lombardia, Marche, Sardegna e Veneto dispongono di una regolamentazione incompleta.

Normativa del tutto assente, infine, in Molise, Puglia, Umbria, Valle d'Aosta e nella provincia di Trento.

